

Direzione Produzione
Sicurezza Produzione
Il Responsabile

Spett.le
ANIAF
Via Guattani, 16
00161 Roma
aniaf@ance.it

Spett.le
ASSIFER
Viale Lancetti, 43
20158 Milano
assifer@anie.it

Spett.le
ADFER
Via Sistina, 37
00187 Roma
presidente@adferitalia.org

Spett.le
ANCEFERR
Via Nomentana 201
00161 Roma
segreteria@anceferr.it

Spett.le
ASICAF
Via di Corticella, 181/4
40128 Bologna
sicurezza@asicaf.it

Direzioni Territoriali Produzione **TUTTE**
Loro Sedi

Direzione Ingegneria
Trazione Elettrica e SSE
Civile

p.c. Direzione Produzione
Direzione Risorse Umane e Organizz.
Direzione Acquisti
Direzione Sanità
Sede

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





Oggetto: Aggiornamento - settembre 2020 - dell'offerta formativa 2020 per l'acquisizione ed il mantenimento delle competenze per il personale non dipendente da RFI che svolge attività manutentive all'infrastruttura ferroviaria. Ripresa delle attività.

Rif. 1 – Procedura RFI DPR SIGS PO 14 1 1

Rif. 2 – Procedura RFI P SE 32 1 0

Rif. 3 – Nota RFI-DPR-SIP\A0011\P\2019\0006494 del 18/12/2019

Rif. 4 – Nota RFI-DPR-SIP\A0011\P\2020\0001547 del 01/04/2020

Rif. 5 – Nota RFI-DPR-SIP\A0011\P\2020\0002694 del 02/07/2020

Allegato 1 – Nota RFI-DPR\A0011\P\2020\0002976 del 30/06/2020

Allegato 2 – Nota RFI-DPR\A0011\P\2020\0002156 del 28/04/2020

Allegato 3 – Offerta formativa 2020

Allegato 4 – Referenti tecnici

Allegato 5 – Informativa sulla protezione dei dati personali

Facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno u.s. *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* che ha consentito la ripresa delle attività formative in presenza ed in coerenza con quanto disposto dal Gruppo FSI sulle modalità operative di svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, con la presente viene trasmesso un ulteriore aggiornamento all'offerta formativa di RFI, di cui al *Rif. 5*, per il personale delle Imprese Appaltatrici – anno 2020. Tale nota, a valle delle indicazioni di ripresa delle attività didattiche di cui all'allegato 1 e relativa alle misure di prevenzione e protezione da applicare per l'erogazione delle attività didattiche in presenza nelle sedi RFI, e alle modalità operative di misurazione della temperatura di cui all'allegato 2, aggiorna e sostituisce la nota a pari oggetto emessa in di cui al *Rif. 5*. Allo scopo di fornire un quadro nazionale completo dei corsi previsti per l'intero anno 2020, questa Struttura, d'intesa con le Direzioni Territoriali Produzione, ha predisposto i calendari riportati in allegato 3 alla presente, utili all'acquisizione dell'Abilitazione MI.MEPC, delle Qualificazioni MDO-DITTE, ARM-DITTE, TE-DITTE, SALD-DITTE, di Gestore e Progettista ATWS, ed ai relativi aggiornamenti/mantenimenti/rinnovi.

Rispetto alle edizioni già calendarizzate ed aggiornate alla data della presente a cura delle Direzioni Territoriali, in allegato 3 viene definito un ulteriore calendario funzionale al soddisfacimento dei fabbisogni formativi manifestati a DPR e non ancora soddisfatti, contenente un totale di n° 24 edizioni di mantenimento competenze MI MEPC e n°2 edizioni di Rinnovo MDO-DITTE. Tali edizioni saranno curate direttamente dalla UO



Processi Abilitativi e pertanto le richieste per la partecipazione dovranno essere inviate ai Sig.ri Sedona Giorgio, g.sedona@rfi.it e al Sig. Cimmino Roberto, r.cimmino@rfi.it.

Tutti i corsi dell'offerta formativa avranno la durata prevista dalla procedura di cui a riferimento, mentre in allegato 3 sono riportate le date di avvio e la sede di ciascuna edizione. Sarà cura del Referente specifico (all.4) comunicare il piano d'aula e le date di svolgimento delle varie fasi formative, a seguito dell'iscrizione alle edizioni.

Si ricorda che l'ammissione a corsi ed esami è subordinata alla verifica, da parte di RFI, del possesso dei requisiti dei candidati e del pagamento delle connesse quote di iscrizione; pertanto RFI si riserva la possibilità di non ammettere ai corsi/esami i candidati per i quali la documentazione propedeutica risulta carente, o non pervenuta in tempi congrui.

Requisiti Sanitari

Con il recepimento del Reg. UE n°995/2015 da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie tramite la nota ANSF n°196/2017 e s.m.i., dal 1/1/2018 è stata introdotta anche per la Manutenzione dell'Infrastruttura l'idoneità psicologica indispensabile per lo svolgimento delle relative attività di sicurezza nell'esercizio ferroviario, da effettuare al personale che viene immesso per la prima volta in attività di sicurezza. Per le iscrizioni ai corsi di primo rilascio di Abilitazioni MI.MEPC o QP MDO-DITTE, sarà infatti necessario presentare insieme la documentazione utile all'iscrizione ai corsi, anche il certificato sanitario relativo al requisito psicologico "SAN6/IP", ad eccezione degli agenti già in possesso di una delle due certificazioni sopra citate, in corso di validità al momento dell'iscrizione.

Relativamente alle visite di idoneità fisica/psicologica e tossicologica (ove previste), le cadenze e le modalità da rispettare sono quelle previste dalla nota RFI-DPR\A0011\P\0004240 del 3/7/2018.

Scadenze e sospensioni delle certificazioni

Le iscrizioni ai corsi nelle edizioni prescelte dovranno avvenire nei modi d'uso, fino al completamento dei posti disponibili in ciascun'aula. **Le richieste pervenute entro il 15 ottobre 2020 saranno soddisfatte nell'arco dell'anno in una delle edizioni del relativo calendario nazionale allegato, mentre eventuali ulteriori richieste pervenute successivamente potranno non essere garantite qualora i posti disponibili siano già stati saturati.**

È opportuno sottolineare che il mancato rispetto delle scadenze previste per la validità delle abilitazioni e delle qualificazioni professionali comporta la sospensione/revoca della certificazione posseduta. In particolare:



- relativamente all'Abilitazione di Sicurezza MI.MEPC, la partecipazione al Mantenimento annuale delle competenze (vedi *Allegato 3*) con esito positivo del test finale, consente all'agente dell'Impresa di mantenere valido il requisito professionale fino al 31/12/2021. **La mancata partecipazione a tale aggiornamento abilitativo nell'arco dell'anno 2020 comporta pertanto la sospensione dell'Abilitazione stessa al 31/12/2020.**

- relativamente alle Qualificazioni Professionali di cui alle procedure ai riferimenti 1, 2 e 4, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, tutte le QP con scadenza nel periodo 1/02/2020 – 31/12/2020 manterranno la validità fino al 31/12/2020. Entro tale data sarà necessario aver effettuato apposito rinnovo con esito positivo. **Il mancato rinnovo delle QP di cui sopra nell'arco dell'anno 2020 comporta pertanto la sospensione della Qualificazione stessa al 31/12/2020.**

Misure di contenimento del contagio

Nel rispetto del DPCM sopra citato e delle norme applicative del Gruppo FS, al fine di limitare la diffusione del contagio, si comunica alle Imprese Appaltatrici che tutto il proprio personale dovrà essere preventivamente dotato dei dispositivi di protezione individuali minimi per l'accesso alle sedi RFI, consistenti in mascherina chirurgica e gel igienizzante. Il numero di mascherine da fornire ad ogni partecipante dovrà essere sufficiente per garantirne la disponibilità per tutti i giorni di corso, anche considerando eventuali rotture o sostituzioni. Il gel sarà necessario ogni qual volta ci siano dei contatti con strumenti o attrezzature non monouso. Per tutta la durata delle attività didattiche la mascherina dovrà essere indossata, ed il distanziamento tra le persone dovrà essere mantenuto ad almeno 1 metro (salvo particolari esercitazioni, solo su richiesta dell'Istruttore, che dovranno comunque essere limitate allo stretto necessario).

A tutto il personale sarà misurata, prima dell'accesso alle sedi RFI, la temperatura corporea tramite termoscanner da personale appositamente istruito anche per la gestione di eventuali casi positivi nel rispetto del regolamento GDPR sulla privacy.

L'Impresa è ritenuta responsabile di eventuali azioni del proprio personale che possano mettere a rischio l'incolumità degli altri partecipanti e/o del personale RFI presente nella sede.

Tutela dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali relativi ai dipendenti delle Imprese Appaltatrici forniti in relazione all'espletamento della presente offerta formativa, sia in sede di adesione alla stessa sia in sede di realizzazione dei corsi con conseguente rilascio di certificazioni RFI, saranno utilizzati esclusivamente per garantire la corretta gestione del processo formativo, oltre che per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia. Tali dati saranno trattati – nei modi e nei



limiti necessari per perseguire tali finalità – da RFI e da persone all'uopo autorizzate al trattamento, in conformità a quanto previsto nell'Allegato 4 alla presente.

Cordiali saluti.

Ciro Ianniello

Direzione Produzione
Il Direttore

Direzione Territoriale Produzione TUTTE
SO Centrali di Direzione Produzione
TUTTE
Loro Sedi

p.c. Amministratore Delegato e Direttore
Generale di RFI
Task-Force Intersocietaria
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Circolazione
Direzione Tecnica
Sicurezza di rete e Qualità
Loro Sedi

Oggetto: Ripresa delle attività formative in presenza, limitatamente alle attività didattiche funzionali alla sicurezza dell'esercizio ferroviario (rif. procedure RFI DPR P SE 05 e DPR P SE 61) ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. D.Lgs. 81/08).

Rif. 1 - DPCM del 11/06/2020 - "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale".

Rif. 2 - RFI-DPR\A\0011\P\2020\0002175 del 29/4/2020 - "Ripresa delle attività formative, limitatamente alle attività didattiche improrogabili per garantire la continuità dell'esercizio ferroviario".

Rif. 3 - RFI-DPR\A\0011\P\2020\0002602 del 03/06/2020 - "Ripresa delle attività formative: formazione teorica d'impianto".

Rif. 4 - RFI-DPR-SIP\A0011\P\2020\0002642 del 26/06/2020 - "Aggiornamento del documento "Gestione dell'emergenza pubblica insorgenza Coronavirus" nelle Unità Produttive della Direzione Produzione".

In relazione allo svolgimento dei percorsi formativi in presenza a responsabilità DPR di cui all'oggetto, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e della necessità di riprendere in presenza tutte le attività didattiche funzionali al rilascio ed al mantenimento delle competenze di sicurezza, si evidenziano di seguito le azioni che saranno intraprese come misure mitigative per l'erogazione dei moduli didattici teorici e/o pratici, in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al rif. 1 e con il punto 2.f del "Recovery plan per la fase di ripartenza del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". La presente nota aggiorna e sostituisce le note di cui ai rif. 2 e 3.

I corsi di formazione di cui all'oggetto potranno essere erogati in modalità Virtual Classroom (solo moduli teorici) o in presenza (moduli teorici e/o pratici). In questo secondo caso, nel rispetto del DPCM di cui al rif. 1, di eventuali ordinanze emanate dalle Regioni ed Enti Locali,

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





del Recovery plan del Gruppo FSI, nonché delle linee guida e direttive emanate da questa Direzione, i corsi potranno esser riattivati con i seguenti ulteriori dettagli operativi:

- Il numero massimo di aule fruibili contemporaneamente per ogni scuola professionale/struttura didattica territoriale non dovrà essere superiore alla metà del totale delle aule disponibili, differenziando ove possibile gli orari di convocazione dei candidati e le eventuali pause. Dovrà essere predisposta una sala di attesa per i candidati agli esami non coinvolti nell'esame;
- Dovrà essere prevista un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola sede didattica prima dell'accesso alla stessa, anche e soprattutto verso partecipanti ai corsi non dipendenti da RFI (es. Imprese Appaltatrici);
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula e/o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura $> 37,5$ °C, nel rispetto delle norme vigenti;
- Dovranno essere garantiti, per tutti i discenti e docenti, le mascherine necessarie per tutta la durata delle attività didattiche (da consegnare a cura del gestore della risorsa coinvolta o dell'Impresa di appartenenza del partecipante), prima dell'accesso alla sede della scuola prof.le/struttura didattica territoriale, con controllo da effettuarsi contestualmente al rilevamento della temperatura ed alla consegna/presa visione dell'informativa sopra richiamata;
- dovranno essere resi disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale della struttura didattica, anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promosso l'utilizzo frequente;
- dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di discenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente utilizzate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack, pc, strumentazioni didattiche, ecc...);
- dovranno essere organizzati gli spazi destinati all'attività didattica in modo da assicurare in ogni caso il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i partecipanti; dovrà essere inoltre limitato al massimo l'avvicinamento a distanza inferiore di un metro e/o il contatto tra i discenti e con gli istruttori per il tempo strettamente necessario e solo se indispensabile allo svolgimento delle attività didattiche pratiche previste;
- dovrà essere privilegiato, laddove possibile e con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, l'utilizzo degli spazi esterni;
- tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula, ecc...), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente, se disponibile. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, anche gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
- Dovrà essere favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, verificando l'efficacia degli impianti o



garantendo l'apertura degli infissi al fine di garantire l'adeguatezza del ricircolo d'aria. A tale scopo per gli opportuni provvedimenti di dettaglio si rimanda all'allegato 9 del DPCM di cui al rif. 1 ed alle disposizioni Aziendali specifiche;

- Dovrà essere garantito il minor spostamento possibile delle risorse coinvolte per lo svolgimento dei corsi/esami, prediligendo ove possibile la creazione di più sessioni con numeri ridotti di partecipanti;
- Dovrà essere privilegiata, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. partecipanti frequentanti il medesimo intervento; dipendenti della stessa Impresa), e solo in subordine organizzare attività per gruppi promiscui;
- Dovrà essere conservato, a cura del soggetto che eroga la formazione, l'elenco dei partecipanti alle attività didattiche per un periodo di almeno 30 giorni dopo la fine del corso, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
- Anche il personale non dipendente da RFI, nelle sedi didattiche dovrà applicare in toto le disposizioni/protocolli previsti per il personale di RFI.

La SO Sicurezza Produzione resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità.

Cordiali saluti.

Valerio Giovine



Direzione Produzione
Il Direttore

Direzioni Territoriali Produzione tutte
Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica
Direzione Ingegneria
Officine Nazionali Infrastruttura
Direzione Fabbricati Viaggiatori
Direzione Asset Management e Controllo di
Gestione
Interlocking Building
Navigazione
loro Sedi

p.c. Sicurezza Produzione

Oggetto: emergenza COVID-19 – indicazioni operative per la verifica della temperatura corporea per l'accesso ai luoghi di lavoro.

allegato 1 Informativa sulla protezione dei dati personali

allegato 2 Modulo per la registrazione del superamento della soglia di temperatura corporea

Ferme restando le vigenti disposizioni in tema di accessi alle sedi aziendali, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e minimizzare il rischio di contagio da COVID-19, gli accessi in uffici, impianti, officine e ogni altro luogo di lavoro di RFI sono regolati dalle disposizioni che seguono.

E' bene precisare che l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19, dovrà essere preceduto da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



E' fatto obbligo, per tutto il personale, di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

Gestione della rilevazione della temperatura per il personale di Direzione Produzione

Ai sensi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, intercorso tra le parti sociali e le imprese, ai Datori di Lavoro è consentito procedere al rilevamento della temperatura corporea dei dipendenti, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Il rilevamento della temperatura corporea nei confronti di ogni lavoratore avverrà prima di iniziare la prestazione lavorativa, attraverso la ricerca, da parte dei singoli DdL, di soluzioni sostenibili anche per gli uffici/impianti caratterizzati dalla presenza di poche unità.

Al fine di evitare assembramenti e file in prossimità dei punti di accesso e controllo della temperatura, dovranno essere affisse comunicazioni che richiamano all'obbligo di rispettare la distanza interpersonale prevista dalle vigenti disposizioni e, ove possibile, individuare le misure più idonee (es. utilizzo di tendiflex, transenne, indicazioni ad alta visibilità sul pavimento, etc.).

Per la rilevazione della temperatura verrà incaricato personale individuato a cura dei datori di lavoro delle singole unità produttive, che sarà formato e addestrato a cura delle UST territorialmente competenti di Direzione Sanità, con la quale si stanno definendo accordi organizzativi.

L'attività di rilevamento in oggetto può essere affidata anche a personale esterno appositamente formato e specializzato. In tal caso, le Società devono provvedere agli adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali (Accordo di Data Protection o designazione degli incaricati esterni).

Accesso tramite tornelli, reception o altre modalità

Nel caso di presenza di tornelli, compatibilmente con il loro numero, dovrà disporsi l'attivazione di tornelli alternati, in modo da rispettare la distanza di sicurezza minima richiesta e, ove possibile, prevedere tornelli per l'ingresso diversi da quelli per l'uscita.



Negli uffici in cui è presente un solo tornello dovranno essere garantite tutte le misure organizzative finalizzate ad evitare assembramenti in entrata e in uscita.

In prossimità dei tornelli dovranno essere installati dispenser di gel igienizzante lavamani.

Le reception dovranno essere dotate di apposite barriere di protezione in plexiglass, c.d. “parafiato”. Il personale della reception dovrà indossare mascherine e guanti monouso.

In caso sia, invece, utilizzato per l'accesso un dispositivo di rilevazione presenza con tastierino numerico, il dipendente dovrà indossare guanti monouso o utilizzare un fazzoletto di carta usa e getta, o igienizzarsi le mani tramite apposito gel prima di premere i pulsanti.

Personale incaricato e strumentazione utilizzata

Il personale incaricato alla misurazione si avvarrà degli strumenti messi a disposizione, quali termometri ad infrarossi touchless (conformi ai requisiti previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 “Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”) per la rapida rilevazione e l'igienica interazione tra lo strumento ed il soggetto controllato. Durante le operazioni di rilevazione della temperatura, il predetto personale dovrà sempre indossare almeno mascherina FFP2 o FFP3, guanti monouso e occhiali o visiera, nonché essere munito di gel igienizzante lavamani e prodotti utili ad effettuare una frequente pulizia e igienizzazione delle apparecchiature impiegate per la rilevazione (es. spray igienizzante). Il personale incaricato dovrà mantenere il massimo distanziamento possibile, in funzione dell'ottimale funzionamento dell'apparecchiatura, da coloro i quali vengono sottoposti alla misurazione. Prima di iniziare a svolgere le mansioni affidategli, dovrà provvedere a misurarsi la temperatura corporea per accertare che la stessa non sia superiore a 37,5°. In caso contrario, dovrà darne pronta comunicazione al proprio Responsabile affinché venga predisposta la sostituzione. Al lavoratore non sarà consentito di proseguire lo svolgimento dell'attività, né di accedere ai luoghi di lavoro.

Gli strumenti utilizzati dovranno avere (compatibilmente con le possibilità offerte dal mercato in questo periodo) un livello di accuratezza, dichiarato nella relativa scheda tecnica, non superiore a $\pm 0,3$ °C. La misurazione sarà effettuata nel rispetto delle istruzioni contenute nel libretto d'uso e manutenzione dello strumento utilizzato.

Per la gestione del rilievo e delle azioni successive, valgono le seguenti indicazioni:



1. viene stabilito, in accordo con le norme nazionali, il cut-off di 37,5 °C;
2. se la prima temperatura rilevata si colloca al di sotto dei 37,5 °C (meno il livello di accuratezza dello strumento utilizzato), la temperatura viene considerata normale ed il lavoratore ammesso al servizio senza altri provvedimenti;
3. se la prima temperatura è superiore a 37,5 °C (più il livello di accuratezza dello strumento utilizzato), viene comunicata la necessità di astenersi dalla prestazione lavorativa e di rivolgersi al proprio medico curante per i provvedimenti del caso;
4. se la temperatura rilevata dovesse evidenziare un valore che si colloca nell'intervallo 37,5 °C (\pm il livello di accuratezza dello strumento utilizzato), si procede ad una seconda misurazione sulla cute ascellare con un termometro al galinstano (messo a disposizione delle persone incaricate e sottoposto a procedura di disinfezione dopo ogni utilizzo) per un tempo non inferiore a 5 minuti, e rispetto al valore misurato si adatterà il seguente criterio:
 - a. con valore fino a 37,5 °C, il lavoratore è ammesso al servizio senza altri provvedimenti;
 - b. con valore sopra a 37,5 °C, al lavoratore non sarà consentito l'accesso al luogo di lavoro. L'incaricato al rilevamento, mantenendo un adeguata distanza di sicurezza, gli fornirà le dovute indicazioni sulle procedure da porre in essere con particolare riferimento all'obbligo di contattare immediatamente il proprio medico di base o la ASL di competenza, evitando di recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede e attenendosi alle indicazioni dei sanitari. Il dipendente dovrà altresì dare pronta comunicazione dell'assenza al proprio Ufficio, secondo le vigenti procedure aziendali.



TEMPERATURA RILEVATA CON SCANNER IR	AZIONE DA INTRAPRENDERE	AZIONE DA INTRAPRENDERE DOPO MISURAZIONE CON TERMOMETRO AL GALINSTANO
< 37,2 °C	Accede al lavoro	
37,2 - 37,8 °C	Misurazione con termometro al galinstano	T° fino a 37,5 °C: accede al lavoro
		T° superiore a 37,5 °C: astensione dal lavoro e verifica presso MMG (Medico di Medicina Generale)
> 37,8	Astensione dal lavoro e verifica presso MMG	

Schema riassuntivo dei comportamenti da adottare in relazione alle temperature rilevate (ipotesi di livello di accuratezza del termoscanner di $\pm 0,3$ °C)

Nella fase successiva alla misurazione della temperatura, nel caso in cui il dipendente abbia accesso al luogo di lavoro (temperatura rilevata inferiore a 37,5°C), verrà consegnato a ciascuno, ad opera dell'operatore che effettua la misurazione della temperatura, una mascherina di tipo chirurgico e un paio di guanti monouso. Questi presidi tuteleranno il personale nelle occasioni in cui non possa essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 m, che rimane la misura principale di tutela.

E' necessario inoltre mettere a disposizione gel igienizzante con dispenser in quantità idonea, collocati in punti facilmente individuabili da ogni lavoratore.

Gestione della rilevazione della temperatura per l'accesso di fornitori, consulenti e manutentori non appartenenti all'azienda

È fatto divieto di ricevere visitatori all'interno degli uffici aziendali, se non per comprovate ragioni di necessità e per motivi strettamente connessi alla prosecuzione delle attività aziendali.

I visitatori autorizzati ad accedere agli uffici dovranno essere avvisati della necessità di sottoporsi, in forma volontaria, alla misurazione della temperatura secondo quanto



previsto per i dipendenti del Gruppo e che, se la temperatura rilevata dovesse essere maggiore a 37,5°, sarà loro precluso l'accesso.

I visitatori dovranno essere gentilmente invitati, nel momento in cui vengono fissati eventuali appuntamenti, a portare al seguito una mascherina e guanti per accedere negli uffici.

All'interno degli uffici dovranno sempre indossare la mascherina, soprattutto ove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale prescritta dalle Autorità o si trovino in ambienti con più persone. Dovranno inoltre limitare al minimo la permanenza all'interno degli *asset* aziendali.

RFI è tenuta a consegnare, ad ogni impresa appaltatrice, informativa sui contenuti del presente documento e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa e delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Gestione della rilevazione della temperatura presso i cantieri di lavoro

Per l'accesso ai cantieri di lavoro, ove sia contestualmente presente personale di RFI e delle Imprese Appaltatrici, le risorse e le modalità di rilevazione della temperatura vanno indicate nei documenti di cooperazione e coordinamento (PSC/DUVRI). La rilevazione della temperatura per i lavoratori di RFI potrà essere effettuata da personale dell'Impresa Appaltatrice o da personale RFI.

Qualora la temperatura rilevata risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere e la persona sarà momentaneamente isolata e fornita di mascherina. Inoltre dovrà essere data immediata comunicazione al responsabile della risorsa.

Il lavoratore dovrà, in ogni caso, contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, quelle impartite dall'autorità sanitaria.

Indicazioni relative alla tutela della Privacy

La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento dei dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente ovvero nel rispetto delle indicazioni in materia di privacy previste nella nota 1 del Protocollo d'intesa del 14 marzo 2020 e della normativa vigente.



Sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti alla misurazione e al trattamento dei dati per fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Dovrà essere diramata, in ogni luogo di lavoro adibito alla misura della temperatura, informativa ai dipendenti (format in allegato 1) che riporti tutte le informazioni necessarie alla tutela della Privacy.

I dati raccolti non possono essere registrati, a meno che la temperatura rilevata non sia superiore ai 37,5°. In questo caso è possibile identificare l’interessato registrandone il superamento della soglia di temperatura (scheda in allegato 2). La conservazione di tali dati va mantenuta per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si devono assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Dovranno essere individuati presso ogni complesso, struttura, edificio, etc. specifici locali per l’isolamento di casi sospetti di Covid. A tal fine, ogni gestore dell’immobile, del plesso, degli uffici individuerà un ambiente idoneo e ne segnalerà la posizione alla portineria, alla Direzione Sanitaria ed alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione nonché al personale addetto alla rilevazione della temperatura.

I datori di lavoro devono inoltre astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei loro contatti personali extra-lavorativi. L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del COVID-19 e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla Protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Saluti

Valerio Giovine



Calendario Nazionale 2020 - Edizioni Mantenimento Comp.ze Abilitazione MI.MEPC e Rinnovo MDO - DPR-SIP				
DTP		OTT	NOV	DIC
ROMA - MY EGO FORMASPAZI ,VIA CAVOUR 181 Roma	Mant. Comp. MI MEPC	13 14 15 16	18 26 27 30	3 4
ROMA - MY EGO FORMASPAZI ,VIA CAVOUR 181 Roma	Rinnovo MDO-DITTE		19	1
VERONA - SGH HOTEL CATULLO VIALE DEL LAVORO 35/37, San Martino B.A. (VR)	Mant. Comp. MI MEPC	15 16 20		1 11
NAPOLI - HOTEL RAMADA NAPLES VIA GALILEO FERRARIS 40, Napoli	Mant. Comp. MI MEPC		24 26	
BOLOGNA - TOWER HOTEL BOLOGNA VIALE LENIN 43, Bologna	Mant. Comp. MI MEPC	27 28 29		4 10
PALERMO - HOTEL CASENA DEI COLLI VIA VILLA ROSATO 20/22, Palermo	Mant. Comp. MI MEPC		3 17	
N.B. Per ciascun mese sono indicati i giorni di erogazione della giornata di Mantenimento delle Competenze di cui DPR-SIP curerà l'erogazione				

Calendario Nazionale 2020 - Edizioni Mantenimento Comp.ze Abilitazione MI.MEPC

DTP	OTT	NOV	DIC
ANCONA	1 13	18 26	1
BARI	8 29	10 26	1 15
BOLOGNA	1 09	13	4 11
CAGLIARI		12	3
FIRENZE	1 22	5 19	3 17
GENOVA	1 15	12 23 30	
MILANO	2 16 28	4 9 19	4 11 16
NAPOLI	2 9 19 26 30	6 16 20 27 30	4 11 14 18 21
PALERMO	12 19 29	19 29	
REGGIO CAL	14 15 16	17 18 19	
ROMA	1 5 9 15 16 19 20 22 26 29	5 24	22
TORINO	7 14 21	4 11 18 25	3 15 17 21 22
TRIESTE	12 26	9	
VENEZIA	15 22	18	
VERONA	19 22	10 24	3

N.B. Per ciascun mese sono indicati i giorni di erogazione della giornata di Mantenimento delle Competenze e la DTP che curerà l'erogazione

Calendario Nazionale 2020 - Edizioni Primo Rilascio Abilitazione MI.MEPC

DTP	OTT	NOV	DIC
ANCONA	19		
BARI	12		
BOLOGNA	6 27	10	
CAGLIARI	16		
FIRENZE	27		
GENOVA	26		
MILANO	20		
NAPOLI	12	9	
PALERMO			
REGGIO CAL			
ROMA		11	9
TORINO	8		
TRIESTE		16	
VENEZIA		14	
VERONA	8		

N.B. Per ciascun mese è indicato il primo giorno di erogazione per il Primo Rilascio MI.MEPC di cui ogni DTP curerà l'erogazione

Calendario Nazionale 2020 - Edizioni Primo Rilascio e Rinnovo Abilitazione MI. MDO Ditte

DTP		OTT	NOV	DIC
ANCONA	RILASCIO			
	RINNOVO			
BARI	RILASCIO	22		
	RINNOVO		16	
BOLOGNA	RILASCIO		24	
	RINNOVO	20 27		
CAGLIARI	RILASCIO	22		
	RINNOVO			
FIRENZE	RILASCIO	30		
	RINNOVO			
GENOVA	RILASCIO			
	RINNOVO	14 26		
MILANO	RILASCIO			
	RINNOVO	5	5	
NAPOLI	RILASCIO	5		
	RINNOVO	26	23	
PALERMO	RILASCIO		10	
	RINNOVO	14		
REGGIO CAL	RILASCIO		9	
	RINNOVO	29	26	
ROMA	RILASCIO	12		
	RINNOVO		26	
TORINO	RILASCIO	22		
	RINNOVO	27	9	
TRIESTE	RILASCIO	19		
	RINNOVO		10	
VENEZIA	RILASCIO		9	
	RINNOVO	15 26		
VERONA	RILASCIO			
	RINNOVO	27	18	

N.B. Per ciascun mese è indicato il primo giorno di erogazione per il Primo Rilascio MI.MDO Ditte ed il giorno per il rinnovo della MI.MDO Ditte di cui ogni DTP curerà l'erogazione

Calendario Nazionale 2020 - Edizioni Primo Rilascio (R) e Rinnovo periodico (M) - QP TE-Ditte

SEDE DEL CORSO		OTT		NOV
Roma	R	15		
	M			18 19
Referente Tecnico		Ing. <u>Giuseppe Vanacore</u>		

Calendario Nazionale 2020 - Edizioni Primo Rilascio (R) Edizioni Rinnovo periodico (M) - QP ARM-Ditte

SEDE DEL CORSO		OTT		NOV
Roma	R	5		16
Roma	M			02 09 16 23
Referente Tecnico		Ing. <u>Roberto Teodoli</u>		

Calendario Nazionale 2020 - Edizioni Primo Rilascio (R) e Rinnovo periodico (M) - QP GEST. e PROG. ATWS

SEDE DEL CORSO		OTT		NOV	DIC
BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19					
Progettista MM 95	M	7			16
Gestore MM 95	M			11	9
Progettista APW	M	8			17
Gestore APW	M			12	10
Mantenimento MI MEPC (riservata ai partecip.corsi ATWS)	M	6		10	8 15
Primo Conseguimento Gestore APW	R			23	
Primo Conseguimento Gestore MM 95	R	26			
Primo Conseguimento Progettista APW	R	13			
Primo Conseguimento Progettista MM 95	R				1
Referente Tecnico		Ing. <u>Umberto Perricone</u>			

Calendario Nazionale 2020 - Edizioni Primo Rilascio (R) Edizioni Rinnovo periodico (M) - QP SALD-Ditte

SEDE DEL CORSO		OTT	NOV	DIC
Scuola Professionale Napoli Campi Flegrei	R	19 - 23		
Scuola Professionale Bologna, via del Chiu 19				30 - 04
Scuola Professionale Napoli Campi Flegrei	M	05 - 09	10 - 13	
Scuola Professionale Napoli Campi Flegrei		19 - 23		
Scuola Professionale Bologna, via del Chiu 19				30 - 04
Referente Tecnico		Ing. <u>Roberto Teodoli</u>		

Allegato 4

Referenti Tecnici dei corsi

DTP	COGNOME	NOME	MAIL	Tel. Fs
ANCONA	GIACCAGLIA	GABRIELLA	g.giaccaglia@rfi.it	3138018798
	CANTO'	EMILIA	e.canto@rfi.it	3138095413
BARI	CARRABBA	GIORGIA	gi.carrabba@rfi.it	3138085087
	MALPEDE	CESARE	c.malpede@rfi.it	3138085085
	FRANCO	FRANCESCO SAVERIO	fr.franco@rfi.it	3138047916
BOLOGNA	SERRA	LORIS	l.serra@rfi.it	3138019154
	SCHEDA	SERGIO	s.scheda@rfi.it	3138016038
CAGLIARI	MIGNONE	ROSARIO	r.mignone@rfi.it	3138010239
	MEREU	SONIA	s.mereu@rfi.it	3138093790
FIRENZE	CIONI PERUZZI	ENZO	e.peruzzi@rfi.it	3138012559
	VALTRIANI	ANDREA	a.valtriani@rfi.it	3138273160
GENOVA	LOSCALZO	FRANCESCO	f.loscalzo@rfi.it	3138357872
	TROVATO	ROSARIO	r.trovato@rfi.it	3138085785
MILANO	DE IULIIS	SARA	s.deiuliis@rfi.it	3138014100
	ORLANDI	ROSANNA	r.orlandi@rfi.it	3138017435
NAPOLI	TARALLO	GIOVANNI	g.tarallo@rfi.it	3138040816
	MUGIONE	GIUSEPPE	gi.mugione@rfi.it	3138044558
PALERMO	SUNSERI TRAPANI	SALVATORE	s.sunseritrapani@rfi.it	3138012848
REGGIO CALABRIA	FIGARA	ANTONIO	a.figara@rfi.it	3138044586
	CELESTINO	TERESA	t.celestino@rfi.it	3138007869
ROMA	AMELIO	ROBERTO	r.amelio@rfi.it	3138087500
	BELLITTA	GIORGIO	g.bellitta@rfi.it	3138043898
TORINO	GARETTI	MARCO	m.garetti@rfi.it	3138042887
	SAITO	ANDREINA	a.saito@rfi.it	3138085400
TRIESTE	ROMANO	FRANCO	f.romano@rfi.it	3138092626
	VALLI	MASSIMILIANO	m.valli@rfi.it	3138044373
	SPONZA	SARA	s.sponza@rfi.it	043794210
	VALENTINUZZI	LUISA	l.valentinuzzi@rfi.it	043794504
VENEZIA	FABRIS	FRANCESCO	f.fabris@trenitalia.it	3138719692
	FORNARO	CRISTINA	c.fornaro@rfi.it	3138005716
VERONA	PRINCI	CARMELA	c.princi@rfi.it	3138092376
	BALLARINI	GABRIELE	g.ballarini@rfi.it	3138094634
TE DITTE	VANACORE	GIUSEPPE	g.vanacore@rfi.it	3138080003
ARM DITTE	TEODOLI	ROBERTO	r.teodoli@rfi.it	3138042086
SALD DITTE				
ATWS	PERRICONE	UMBERTO	u.perricone@rfi.it	3138080176
DPR-SIP	SEDONA	GIORGIO	g.sedona@rfi.it	3138004700
	CIMMINO	ROBERTO	r.cimmino@rfi.it	3138004701

Allegato 5

Sicurezza Produzione - Processi Abilitativi
Informativa sulla protezione dei dati personali
(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prima di acquisire i suoi dati personali per l'erogazione dei corsi di formazione, la invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali.



I. Titolare del Trattamento e DPO

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. **Titolare del trattamento**, rappresentata dall'Amministratore Delegato è contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it con sede legale in P.zza della Croce Rossa n. 1- 00161 Roma
- Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.



II. Tipologie di dati personali

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali acquisiti direttamente dall'interessato:

- **Comuni:** dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, Professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, codice identificazione personale (CID).
- **Particolari:** Stato di salute, appartenenza a categorie protette.



III. Finalità del Trattamento

In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati

I dati che chiediamo di fornire in modalità cartacea/informativa vengono raccolti per garantire l'erogazione dei corsi di formazione abilitativa e non abilitativa previsti dalla normativa nazionale.

In particolare, i suoi dati verranno trattati per le seguenti **finalità**:

- a. garantire la corretta gestione dei corsi e il rilascio delle relative abilitazioni/certificazioni
- b. adempimento alla vigente normativa in merito al rilascio delle abilitazioni di sicurezza

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura "obbligatoria" e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di garantire la gestione dei corsi e il rilascio dei titoli abilitativi o delle certificazioni



IV. I soggetti destinatari dei dati

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti:

➤ **Ambito riconducibile a Rete Ferroviaria Italiana**

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

- **Società del medesimo Gruppo:** FS Italiane S.p.A., Ferservizi S.p.A., Trenitalia S.p.A.

Queste aziende agiscono in qualità di **Responsabili del Trattamento**, per conto Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.

➤ **Ambito non riconducibile a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**

ANSF; INAIL; INPS.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo mail privacy-dpr-sip@rfi.it.



V. Diffusione dei dati

In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi

I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.



VI. Conservazione dei dati

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati fino alla sussistenza dell'abilitazione oggetto del corso o comunque per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto tra le parti.



VII. Diritti degli Interessati

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Rete Ferroviaria Italiana l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi **diritti** a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. contattabile all'indirizzo mail privacy-dpr-sip@rfi.it ovvero rivolgendosi al **Data Protection Officer** contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Allegato 1

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali (Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Il Gruppo FS Italiane prima di acquisire i Suoi dati personali, la invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali.

le Società del Gruppo FS Italiane di consentirle l'accesso ai locali aziendali.



I. Titolare del Trattamento e DPO

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

Titolare	Società del Gruppo FS Italiane, rappresentate dai rispettivi Amministratori Delegati.
DPO	Contatto del <i>Data Protection Officer (DPO)</i> : protezionedati@fsitaliane.it



II. Tipologie di dati personali

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo

Tipologia dati
Dati sanitari (rilevazione in tempo reale della temperatura corporea);



III. Finalità del Trattamento

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati

Id	Finalità	Base giuridica
a	Prevenzione dal contagio da COVID-19	Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e seguenti

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti a) ha natura "obbligatoria" e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità per



IV. I soggetti destinatari dei dati

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati

I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 da personale autorizzato e opportunamente istruito del Gruppo FS Italiane o di società esterne. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19").



V. Conservazione dei dati

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati

I dati acquisiti per il monitoraggio della temperatura non sono registrati. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; i suddetti dati, dovranno essere conservati fino al termine dello stato d'emergenza.



VI. Diritti degli Interessati

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo

In qualsiasi momento, potrà chiedere ulteriori informazioni al **Data Protection Officer** contattabile all'indirizzo mail: protezionedati@fsitaliane.it.